



# COMUNE DI VIGONOVO

30030 - PROVINCIA DI VENEZIA

Via Veneto 2

c.f. 82001670270

p.iva 01547550275

tel. 049-9834911

fax 049-9831911

www.comune.vigonovo.ve.it

segretariocomunale@comune.vigonovo.ve.it

Prot. 0000884

Vigonovo, li 17 GEN 2008

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Giuseppe Riparelli  
Via Miotto 4  
30030 VIGONOVO

OGGETTO: DOSSI RALLENTATORI. RICHIESTA DI ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO.

VS. LETTERA DEL 18/12/2007, PROT. 18653.

Facciamo seguito alla Vs. lettera, nella quale esprimete considerazioni sulla regolarità di alcuni manufatti stradali, qualificati come dossi rallentatori della velocità, e concomitante richiesta di esecuzione di opere di adeguamento alla normativa vigente.

La ringraziamo per la nota da Lei predisposta, che interpretiamo in senso collaborativo.

Innanzitutto, La informiamo che gli "Indirizzi generali e linee guida di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" promuovono interventi di "traffic calming", o moderazione del traffico, a tutela delle componenti più deboli della mobilità, con particolare riguardo alle aree urbane.

Entrando nel merito delle Sue doglianze in ordine alla presunta irregolarità dei manufatti da Lei evidenziati, si è provveduto ad una prima verifica con l'Ufficio Polizia municipale, ed è emerso quanto segue.

Per limitare l'eccessiva velocità dei veicoli, si può procedere al posizionamento di attraversamenti pedonali rialzati. Essi sono diversi dai dossi utilizzati per limitare la velocità dei veicoli, così come definiti dall'art. 3 comma 41 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), "raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso".

Ai "passaggi pedonali", come confermato anche dagli esperti del Ministero delle Infrastrutture, non si applica la normativa sui dossi prevista dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (ex art. 179 DPR 495/1992).

L'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale presso il Ministero delle Infrastrutture, con risposta a quesito, protocollo 2867/2001, ha chiarito infatti che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perchè la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata. Quanto poi ai divieti e limiti posti dal Codice della strada per i dossi, ed alle loro caratteristiche di costruzione, proprio per il fatto di non essere "dossi", queste piattaforme rialzate di attraversamento pedonale non sono soggette a particolari prescrizioni o dettagliate indicazioni operative per la progettazione e la gestione.

Tali opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada, eseguibili sulla base di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente proprietario della strada può valutare.

Gli attraversamenti pedonali rialzati risultano inoltre segnalati come tali dalla segnaletica orizzontale e verticale e, per l'automobilista medio in area urbana, contesto già rallentato, non possono ritenersi una sorpresa.

In conclusione, questi accorgimenti perseguono il duplice obiettivo di favorire l'attraversamento dei pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli in transito e, di conseguenza, il pericolo in tante aree di circolazione.

A conclusione di questa prima disamina, si informa che sarà comunque cura di questo Comune proseguire nelle verifiche e approfondire ulteriormente quanto da Lei segnalato, provvedendo, qualora se ne riscontrasse la necessità, agli interventi conseguenti.

Distinti saluti.



Il Sindaco  
Dott. Leonardo Galenda